



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 292/14/CONS

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR GIORDANO PARISE (CANDIDATO
SINDACO PER LA LISTA CIVICA “ATTIVAMENTE PER MONTECCHIO”)
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione del 20 maggio 2014 (prot. n. 25606) con la quale il Signor Giordano Parise, candidato Sindaco per la lista civica *“Attivamente per Montecchio”* nel rinnovo del Comune di Montecchio Precalcino (VI), ha denunciato la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione

comunale, per aver svolto *“attività di comunicazione varia e ripetuta, in occasione della manifestazione “Incontri pubblici con i medici” e della manifestazione “1914-2014 Centenario della latteria sociale Vittorio Emanuele III poi Caseificio Sociale Cooperativo Centro”* attraverso la diffusione di comunicati e manifesti sui quali è stato apposto il logo ufficiale del Comune. Inoltre, i due eventi sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune e sul Giornale di Vicenza *online* ed in particolare, quello relativo al Centenario della latteria sociale, è programmato per la vigilia delle elezioni comunali, prevedendo *“la partecipazione del Signor Borriero Imerio, Sindaco uscente e candidato consigliere nella lista civica “L’Astego – Parisotto Sindaco”*”;

VISTE le note pervenute in data 21 maggio 2014 (prot. n. 26031) ed, in particolare la nota del 24 maggio 2014 (prot. n. 26819) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, a seguito delle richieste dell’Autorità del 20 e 21 maggio 2014 (rispettivamente prot. lli nn. 25748 e 25835), ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione in oggetto, unitamente alla delibera n. 15 del 23 maggio 2014 contenente le conclusioni istruttorie;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa ed, in particolare, la memoria del 22 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Montecchio Precalcino ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- le due iniziative contestate *“Incontri pubblici con i medici”* e la presentazione della pubblicazione *“1914-2014 Centenario della latteria sociale Vittorio Emanuele III”* hanno carattere prettamente culturale ed educativo e rientrano pertanto nell’alveo delle funzioni fondamentali di cui il Comune è titolare;
- esse sono state pubblicizzate tramite locandine affisse nelle apposite bacheche sparse sul territorio e mediante pubblicazione sulla *home page* del sito *web* comunale e sul sito del Giornale di Vicenza *on line*, strumenti di divulgazione assolutamente impersonali ed anonimi;
- i manifesti di pubblicizzazione degli incontri con i medici non prevedono la presenza degli amministratori in carica in qualità di relatori o presentatori; nei manifesti che pubblicizzano la presentazione del libro è indicata la partecipazione del Sindaco Borriero Imerio non in qualità di candidato consigliere nella lista civica *“L’Astego – Parisotto Sindaco”*, ma, correttamente, come rappresentante dell’Amministrazione comunale;
- inoltre, le date delle iniziative non sono state scelte autonomamente e direttamente dall’Amministrazione comunale, la quale ha dovuto adeguarsi alle esigenze e alla

disponibilità dei medici contattati piuttosto che dello storico che ha curato la redazione del libro in presentazione nella serata del 24 maggio;

- in ogni caso, sarà cura del Sindaco e degli amministratori in carica, che siano altresì candidati in liste elettorali di astenersi da una partecipazione attiva agli eventi in programma;

PRESA VISIONE della relazione istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto contenuta nella delibera n. 15 del 23 maggio 2014, in cui viene evidenziato che le attività di comunicazione istituzionale segnalate, costituite dall'avviso alla presentazione del volume per il centenario del caseificio in data 24 maggio 2014, affisso nelle bacheche sparse sul territorio comunale, così come dall'avviso relativo all'incontro con i medici del 21 maggio 2014, sono state tutte corredate del logo del Comune di Montecchio Precalcino e realizzate in forma non impersonale;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale del Comune di Montecchio Precalcino relative agli avvisi e alle locandine come segnalate, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la loro realizzazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (10 aprile 2014);

CONSIDERATO che tali attività di comunicazione non presentano i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità delle comunicazioni ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in quanto le iniziative e le attività correlate agli incontri pubblici con i medici - quello del 21 maggio 2014 - e alla presentazione del volume per il centenario del Caseificio (nella specie, avvisi, comunicati, manifesti, affissioni in bacheche) di per sé potevano essere calendarizzate in un momento successivo alla campagna elettorale, considerata anche, per quest'ultima, la partecipazione del Sindaco uscente di Montecchio Precalcino, Signor Imerio Borriero, a sua volta candidato consigliere nella lista civica “L'Astego – Parisotto Sindaco, e dell'Assessore ai servizi sociali, Signor Ampelio Martini;

CONSIDERATO che relativamente al requisito dell'impersonalità delle comunicazioni, esse riportano tutte il logo dell'Ente e sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune: in particolare, nella locandina relativa alla presentazione della manifestazione “1914 - 2014 Centenario della latteria sociale Vittorio Emanuele III poi Caseificio Sociale Cooperativo Centro”, si rileva anche il riferimento al Sindaco uscente di Montecchio Precalcino, nella sua veste istituzionale, e dell'Assessore ai servizi sociali; quanto agli incontri pubblici con i medici, in particolare quello del 21 maggio 2014, l'iniziativa appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'iniziativa del Comune e del Sindaco – candidato consigliere che lo rappresenta, trattandosi non di una pura e semplice comunicazione affissionistica – essendo le locandine state affisse in apposite bacheche - ma quale attività di comunicazione mediatica istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano violazioni del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Montecchio Precalcino di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Montecchio Precalcino ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

292/14/CONS